



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Servizio Legislazione

**CONTROLLO DI ATTUAZIONE:
ADEMPIMENTI PREVISTI**

L.R. 16 settembre 2011, n. 8

**Semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli
Enti locali territoriali**

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

La semplificazione amministrativa costituisce un tema importante ed è considerato l'elemento trainante per un'efficace riforma della Pubblica Amministrazione ed un fattore fondamentale di competitività e di crescita.

L'attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 riguarda principalmente i seguenti temi:

- l'introduzione, in tempi piuttosto brevi, di alcuni strumenti diretti ad accelerare e a semplificare l'azione amministrativa, sia tramite la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, la soppressione di una serie di adempimenti e l'estensione dell'autocertificazione, sia tramite lo sviluppo dell'amministrazione digitale;
- la definizione di un programma annuale di misurazione dei costi e degli oneri amministrativi, in modo da raggiungere l'obiettivo della riduzione di tali oneri in una misura non inferiore al 25%, entro il 31 dicembre 2012;
- la semplificazione normativa, da attuarsi in particolare mediante il ricorso a testi unici, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 dello Statuto regionale, in diversi settori.

Di seguito sono elencati i principali adempimenti previsti dalla legge regionale, con riferimento agli ambiti sopra indicati.

Nel presente lavoro, l'analisi dell'attuazione della legge regionale n.8/2011 viene proposta secondo un duplice schema di lettura:

- il "*Cronogramma*" dispone gli adempimenti previsti in ordine temporale, limitatamente a quelli per i quali sia previsto un termine esplicito o comunque determinabile sulla base dell'articolato;
- la "*Tabella di attuazione*" contiene invece la totalità degli adempimenti previsti, nell'ordine in cui compaiono nel testo di legge, a prescindere dalla presenza di un termine per la loro attuazione.

Alcuni articoli della legge regionale sono stati **impugnati da parte del Governo** e relativamente ad essi la Giunta regionale sta attualmente assumendo le decisioni di competenza. In ogni caso si rappresenta che **l'impugnativa governativa non coinvolge direttamente nessuno degli adempimenti previsti dalla legge**.

Un possibile riflesso dell'impugnativa potrebbe riguardare l'adeguamento dei regolamenti e degli atti di indirizzo di cui alle ll.rr. 18 febbraio 2004, n.1 ("Norme per l'attività edilizia") e 22 febbraio 2005, n.11 ("Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale"), come prescritto dall'art. 143, comma 7.

Ulteriori valutazioni potranno essere fatte anche con riferimento ad alcune disposizioni contenute nel **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5** "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" con particolare riguardo alla semplificazione amministrativa e alla conclusione dei procedimenti amministrativi.

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Semplificazione normativa

Ai fini del riordino normativo e della semplificazione dei procedimenti, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 dello Statuto, a redigere e a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale e dei termini riassunti nella tabella che segue:

Materia	Termine per la presentazione della proposta di testo unico
Governo del territorio	30/09/12
Turismo	31/12/12
Commercio	30/06/13
Agricoltura	31/12/13
Artigianato e industria	31/12/13
Sanità e Servizi sociali	31/12/13

La Giunta regionale, prima di adottare ciascun progetto di testo unico, acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il termine assegnato per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale del progetto di testo unico è sospeso durante la fase di acquisizione necessaria del parere. Decorso sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta del parere, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il progetto di testo unico.

Semplificazione amministrativa

La misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi rappresentano tematiche tra le più rilevanti nel panorama delle politiche di semplificazione e di miglioramento della qualità della normazione, tanto da assumere un ruolo centrale nell'agenda politica dell'Unione Europea, dello Stato italiano e dei governi di molti altri paesi.

La Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, in data 29 marzo 2007, ha siglato l'accordo sulla semplificazione normativa con cui le regioni si impegnano a concorrere, per le materie di propria competenza, alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi del 25%, entro il 31 dicembre 2012. La legge regionale, in recepimento tali impegni, stabilisce che:

- la Giunta regionale adotta con cadenza triennale un Piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione, **la Giunta approva, entro il 21 novembre 2011, il primo Piano di semplificazione amministrativa**, che risulta efficace dalla data della sua approvazione. Il Piano contiene le linee guida, procede alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo, definisce le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità della legge e stabilisce le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento del Piano e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi;
- la Giunta regionale **trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di avanzamento del Piano di semplificazione amministrativa** e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi;

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

- sulla base delle linee guida contenute nel Piano di semplificazione, la Giunta definisce un **programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi** nelle materie di competenza legislativa della Regione, anche con l'obiettivo di giungere alla riduzione di tali oneri in una misura complessiva non inferiore al 25% entro il 31 dicembre 2012;

Inoltre, la legge disciplina lo **Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)** il cui obiettivo è quello di consentire una razionalizzazione e una semplificazione delle procedure amministrative in tema di attività produttive ed edilizia, tramite una sua attivazione in tutti i comuni umbri, anche in forma associata.

In parallelo all'attivazione dello Sportello unico, la legge prevede la realizzazione di un portale regionale per lo svolgimento informatizzato delle procedure e una banca dati regionale contenente tutte le informazioni concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale.

Infine sono previste semplificazioni anche in materia di attività edilizia con la sostituzione della "**segnalazione certificata di inizio attività**" (SCIA) al posto della "dichiarazione di inizio di attività" (DIA) per i casi previsti dalla legge in materia di attività edilizia.

Riduzione dei termini nei procedimenti amministrativi

Per quanto riguarda la disciplina del procedimento amministrativo, la legge regionale prevede che la Giunta regionale approvi in primo luogo due regolamenti:

- **entro il 22 dicembre 2011**, un regolamento concernente le **modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti riguardanti i procedimenti amministrativi**, nel rispetto degli interessi tutelati e del diritto alla riservatezza. Il medesimo regolamento deve individuare inoltre, nell'ambito di ciascun procedimento amministrativo, la posizione organizzativa responsabile. L'elenco dei responsabili sono pubblicati nel sito della Regione, con l'indicazione della relativa PEC;
- **entro il 22 marzo 2012**, un regolamento in cui vengono individuate le **deroghe al termine entro il quale devono concludersi i procedimenti amministrativi**, nelle materie di competenza legislativa regionale. Decorso inutilmente il termine per l'approvazione del regolamento, **per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi si applica il termine perentorio di 30 giorni.**

Si sottolinea inoltre che, limitatamente ai procedimenti amministrativi di competenza regionale, la legge dispone che nel caso di inosservanza dei termini prescritti in un dato procedimento amministrativo, la Regione è tenuta a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta un **indennizzo da ritardo** nella misura di € 70 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 2.000.

Sviluppo dell'amministrazione digitale e utilizzo della telematica

Relativamente all'amministrazione digitale, la Regione si impegna a favorire l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti tra Pubblica amministrazione, cittadini e imprese, la partecipazione e l'accesso agli atti in via telematica, l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese e della cooperazione applicativa nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. In particolare, la legge regionale prevede che:

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

- **dal 6 ottobre 2011 sia pubblicato**, nei siti istituzionali e per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, **l'elenco degli atti e dei documenti che gli interessati hanno l'obbligo di produrre a corredo delle istanze**;
- **dal 1 gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni pubblichino** periodicamente nel proprio sito istituzionale, **l'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi** di propria competenza per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale;
- **entro il 31 maggio 2012** la Giunta regionale adotti **una o più deliberazioni per la definizione di tempi, modalità e standard per l'attuazione delle norme relative allo sviluppo dell'amministrazione digitale**, nonché le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione;
- **dal 1 luglio 2012 venga utilizzata esclusivamente la posta elettronica certificata**, per tutte le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni;
- **dal 1 luglio 2012** sia resa disponibile, da parte delle pubbliche amministrazioni ed **attraverso modalità telematiche, la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi** di propria competenza;
- **dal 1 dicembre 2012 venga utilizzata esclusivamente la cooperazione applicativa**, o altre modalità telematiche, **per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi**, negli specifici settori definiti con delibera di Giunta.

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

CRONOGRAMMA

Il seguente schema mette in relazione gli adempimenti in ordine temporale, sulla base della data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2011
Nel cronogramma sono inseriti unicamente gli adempimenti per i quali viene previsto un termine esplicito.

DATA	ARTICOLO DI LEGGE	ADEMPIMENTI
22 settembre 2011	Art. 145	Entrata in vigore della legge regionale
A decorrere dal 6 ottobre 2011	Art. 143, comma 3	<p>Le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 11, comma 1 della legge) pubblicano sul proprio sito istituzionale, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e dei documenti che gli interessati hanno l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza (art. 17, c. 2)</p> <p style="text-align: center;"><i>A decorrere dal 15-esimo giorno dall'entrata in vigore della legge</i></p>
Entro il 21 novembre 2011	Art. 143, comma 1	<p>La Giunta approva il primo Piano di semplificazione amministrativa</p> <p style="text-align: center;"><i>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge</i></p>
	Art. 143, comma 10	<p>La Giunta regionale Individua con proprio atto gli interventi di minore rilevanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica (art. 7, comma 3, lettera a bis) della l.r. 5/2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche")</p> <p style="text-align: center;"><i>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge</i></p>
	Art. 143, comma 10	<p>La Giunta regionale definisce con proprio atto i casi e le modalità in cui il rimborso forfetario per le attività istruttorie nei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione sismica, debba essere corrisposto in misura ridotta (art. 19, comma 3, lettere a) e c) della l.r. 5/2010, Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche")</p> <p style="text-align: center;"><i>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge</i></p>

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

DATA	ARTICOLO DI LEGGE	ADEMPIMENTI
A partire dal 22 novembre 2011 <i>Termine non previsto</i>	Art. 4, comma 1	La Giunta regionale definisce sulla base delle linee guida contenute nel Piano di semplificazione, un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione, anche con l'obiettivo di giungere alla riduzione di tali oneri in una misura complessiva non inferiore al 25%
Entro il 22 dicembre 2011	Art. 143, comma 5	La Giunta regionale approva norme regolamentari per dare attuazione alla riduzione dei termini nel per la conclusione dei procedimenti che prevedono il possesso da parte di organizzazioni di certificazioni ambientali <i>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge</i>
	Art. 143, comma 5	La Giunta regionale approva il regolamento concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti riguardanti i procedimenti amministrativi, nel rispetto degli interessi tutelati e del diritto alla riservatezza (art. 25, c. 4). Il medesimo regolamento Individua per ciascun procedimento amministrativo, la posizione organizzativa responsabile. I nominativi dei responsabili sono pubblicati nel sito della Regione, con l'indicazione della relativa PEC (art. 28, c. 5). <i>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge</i>
	Art. 143, comma 7	La Giunta regionale adeguа i regolamenti e gli atti di indirizzo di cui agli artt. 12 e 45 della l.r. 18 febbraio 2004, n.1 ("Norme per l'attività edilizia") <i>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge</i>
Entro il 22 dicembre 2011	Art. 143, comma 7	La Giunta regionale adeguа i regolamenti e gli atti di indirizzo di cui alla l.r. n.11/2005 ("Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale") <i>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge</i>

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

DATA	ARTICOLO DI LEGGE	ADEMPIMENTI
Entro il 22 dicembre 2011	Art. 143, comma 7	La Giunta regionale adegua i regolamenti e gli atti di indirizzo di cui alla l.r. 22 febbraio 2005, n.11 ("Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale") <i>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge</i>
A decorrere dal 1 gennaio 2012	Art. 17, comma 1	Le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 11 della legge) pubblicano periodicamente nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito istituzionale, l'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale <i>Termine previsto dalla legge</i>
Entro il 22 marzo 2012	Art. 20, comma 3	La Giunta regionale approva il regolamento in cui vengono individuate le deroghe al termine entro il quale devono concludersi i procedimenti amministrativi, nelle materie di competenza legislativa regionale (fissato di regola in 30 giorni). Decorso inutilmente tale termine per l'approvazione del regolamento, si applica per la conclusione di tutti i procedimenti amministrativi il termine di 30 giorni (art. 143, comma 4) <i>Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge</i>
Entro il 31 maggio 2012	Art. 19	La Giunta regionale adotta una o più deliberazioni per la definizione di tempi, modalità e standard per l'attuazione delle norme relative allo sviluppo dell'amministrazione digitale e le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione <i>Termine previsto dalla legge</i>
A decorrere dal 1 luglio 2012	Art. 17, commi 3 e 4	Le pubbliche amministrazioni rendono disponibile, attraverso modalità telematiche, l'accesso e la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza <i>Termine previsto dalla legge</i>

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

DATA	ARTICOLO DI LEGGE	ADEMPIMENTI
A partire dal 1 luglio 2012	Art. 13, comma 2	Le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata per la gestione di tutte le comunicazioni
Entro il 30 settembre 2012	Art. 8	Il Consiglio regionale approva le modifiche al regolamento interno, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della legge (modalità e procedure per l'approvazione dei testi unici) <i>Il termine è legato a quello di presentazione del primo progetto di testo unico</i>
	Art. 5, comma 1	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di testo unico nella materia del Governo del territorio
Entro il 21 novembre 2012	Art. 3, comma 3	La Giunta invia al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di semplificazione amministrativa e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi <i>Dopo un anno dall'approvazione del Piano e successivamente ogni anno</i>
A partire dal 1 dicembre 2012	Art. 13, comma 3	Le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 11 della legge) utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa , o altre modalità telematiche, per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con apposita delibera di Giunta
Entro il 31 dicembre 2012	Art. 5, comma 1	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di testo unico nella materia del Turismo
Entro il 30 giugno 2013	Art. 5, comma 1	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di testo unico nella materia del Commercio
Entro il 31 dicembre 2013	Art. 5, comma 1	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di testo unico nella materie dell' Agricoltura

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

DATA	ARTICOLO DI LEGGE	ADEMPIMENTI
Entro il 31 dicembre 2013	Art. 5, comma 1	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di testo unico nella materia dell' Artigianato e industria
Entro il 31 dicembre 2013	Art. 5, comma 1	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di testo unico nella materia della Sanità e servizi sociali

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

TABELLA DI ATTUAZIONE

La tabella che segue contiene la totalità degli adempimenti previsti, nell'ordine in cui compaiono nel testo di legge, a prescindere dalla presenza di un termine per la loro attuazione.

TITOLO I – CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI					
Giunta regionale			D.G.R.	<p>Adotta con cadenza triennale un Piano di semplificazione amministrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.</p> <p>Il Piano definisce le linee guida, procede alla ricognizione delle leggi oggetto di riordino normativo, definisce le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità della legge.</p> <p>Il Piano contiene altresì le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati (art. 3, commi 1 e 2).</p> <p>In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il primo Piano di semplificazione amministrativa entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>Il Piano è efficace dalla data della sua approvazione da parte della Giunta (art. 143, comma 1).</p>	<p>Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge</p> <p>I successivi piani sono adottati con cadenza triennale</p>

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Giunta regionale			D.G.R.	Trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano di semplificazione amministrativa e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi (art. 3, comma 3)	Non previsti
TITOLO I – CAPO II ONERI AMMINISTRATIVI E INTERVENTI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE					
Giunta regionale			D.G.R.	Definisce, sulla base delle linee guida contenute nel Piano di semplificazione, un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie di competenza legislativa della Regione, anche con l'obiettivo di giungere alla riduzione di tali oneri in una misura complessiva non inferiore al 25% (art. 4, comma 1)	Non previsti
Giunta regionale				Può prevedere forme incentivanti nei confronti degli enti locali , al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti di propria competenza, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale (art. 4, comma 4)	Non previsti
Consiglio regionale				Dà attuazione alle disposizioni relative alla misurazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, nell'ambito della propria autonomia (art. 4, comma 3)	Non previsti

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Giunta regionale			PP.d.LL.	Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi e delle previsioni del Piano di semplificazione la Giunta regionale è autorizzata a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico (art. 5, comma 1), nelle seguenti materie e nel rispetto dei relativi termini:	
				a) Governo del territorio	30/09/12
				b) Turismo	31/12/12
				c) Commercio	30/06/13
				d) Agricoltura	31/12/13
				e) Artigianato e industria	31/12/13
				f) Sanità e Servizi sociali	31/12/13
TITOLO I – CAPO III SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (E UTILIZZO DELLA TELEMATICA)					
Regione			-	Assicura l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche attraverso appositi accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria (art. 12, comma 2)	Non previsti

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Regione, agenzie ed enti strumentali regionali ed altri organismi controllati dalla Regione	Aziende sanitarie ed altri enti del servizio sanitario regionale, enti locali, consorzi e associazioni	Concessionari di pubblici servizi e soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse	-	Utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 13, comma 2)	A partire dal 1 luglio 2012
Regione, agenzie ed enti strumentali regionali ed altri organismi controllati dalla Regione	Aziende sanitarie ed altri enti del servizio sanitario regionale, enti locali, consorzi e associazioni	Concessionari di pubblici servizi e soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse	-	Utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche, per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con delibera di Giunta (art. 13, comma 3)	A partire dal 1 dicembre 2012
Regione			-	Promuove intese ed accordi con enti locali e loro agenzie e concessionari di servizi di pubblico interesse per l'adeguamento dei propri siti internet istituzionali e del sistema dei servizi telematici per cittadini e imprese (art. 14)	Non previsto
Regione, agenzie ed enti strumentali regionali ed altri organismi controllati dalla Regione	Aziende sanitarie ed altri enti del servizio sanitario regionale		-	Pubblicano periodicamente nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito istituzionale, l'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale (art. 17, c. 1)	A decorrere dal 1 gennaio 2012

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Regione, agenzie ed enti strumentali regionali ed altri organismi controllati dalla Regione	Aziende sanitarie ed altri enti del servizio sanitario regionale		-	Pubblicano sul proprio sito istituzionale e per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e dei documenti che gli interessati hanno l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza (art. 17, comma 2)	A decorrere dal 15-esimo giorno dall'entrata in vigore della legge <i>(art. 143, comma 3)</i>
Regione, agenzie ed enti strumentali regionali ed altri organismi controllati dalla Regione	Aziende sanitarie ed altri enti del servizio sanitario regionale	Concessionari di pubblici servizi e soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse		Rendono disponibile alle altre pubbliche amministrazioni e ai privati, attraverso modalità telematiche, la consultazione diretta dei testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza (art. 17, commi 3 e 4)	A decorrere dal 1 luglio 2012
Giunta regionale			D.G.R.	Istituisce un fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa, allo scopo di finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali e favorendo le iniziative in forma associata e le buone pratiche (art. 18, comma 1)	Non previsti
Giunta regionale			D.G.R.	Fissa le condizioni per la concessione di finanziamenti per i progetti di da finanziare presentati attraverso una commissione di valutazione dei progetti presentati dagli enti locali territoriali (art. 18, comma 5)	Non previsti

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Giunta regionale			D.G.R.	Adotta una o più deliberazioni per la definizione di tempi , modalità e standard per l'attuazione delle norme relative allo sviluppo dell'amministrazione digitale, nonché le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione (art. 19)	31 maggio 2012
TITOLO I – CAPO IV Procedimento amministrativo					
Giunta regionale			Regolamento	Individua le deroghe al termine entro il quale devono concludersi i procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale (fissato di regola in 30 giorni). Tali deroghe non devono superare il termine di conclusione di novanta giorni o, nei casi in cui sia indispensabile un periodo di tempo maggiore, di 180 giorni (art. 20, comma 3)	Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge
Giunta regionale			Regolamento	Adotta norme regolamentari per dare attuazione alla riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti che prevedono il possesso da parte di organizzazioni di certificazioni ambientali. (art. 21)	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge
Giunta regionale			Regolamento	Disciplina con proprio regolamento le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti riguardanti i	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

				<p>procedimenti amministrativi, nel rispetto degli interessi tutelati e del diritto alla riservatezza (art. 25, comma 4), nonché le forme di ricorso amministrativo a tutela del diritto di accesso agli atti (art. 26, comma 3)</p> <p>Il medesimo regolamento Individua per ciascun procedimento amministrativo, la posizione organizzativa responsabile.</p> <p>I nominativi dei responsabili sono pubblicati nel sito della Regione, con l'indicazione della relativa PEC</p> <p>(art. 28, comma 5)</p>	
TITOLO I – CAPO V Semplificazione amministrativa settore agricolo					
Giunta regionale			D.G.R.	<p>Individua i procedimenti amministrativi nel settore agricolo, anche di competenza degli enti locali territoriali, delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi controllati dalla regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)</p> <p>(art. 27)</p>	Non previsti
TITOLO I – CAPO VII Disciplina della conferenza di servizi					
Giunta regionale			D.G.R.	<p>Stabilisce modalità e criteri per lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi, fornendo i servizi infrastrutturali e applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni (art. 38)</p>	Non previsti

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

Amministrazioni precedenti	-		-	L'amministrazione procedente da notizia sul proprio sito istituzionale della convocazione della conferenza (art. 32, c. 3). Gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali, dalle province e dai comuni sono pubblici e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.	-
TITOLO I – CAPO VIII					
Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)					
Giunta regionale			Regolamento	Disciplina con apposito regolamento le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del Portale regionale dello Sportello unico, nonché le modalità di accesso da parte di soggetti pubblici e privati (art. 41, comma 4). La Regione istituisce all'interno del Portale regionale dello Sportello unico una banca dati regionale contenente le informazioni concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale (art. 42).	Non previsti
TITOLO II – CAPO II					
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie)					
Regione			Convenzione	La Regione stipula con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione dei procedimenti per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (art.51)	Non previsti

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

TITOLO III – CAPO I					
Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni. Norma finale					
Giunta regionale			Regolamento D.G.R.	Adeguata ai principi e alle disposizioni di modifica apportate alla l.r. 1/2004 , i regolamenti e gli atti di indirizzo di cui agli artt. 12 e 45 della stessa.	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge
Giunta regionale			Regolamento D.G.R.	Adeguata i regolamenti e gli atti di indirizzo relativi alla l.r. 11/2005 .	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge
Giunta regionale			D.G.R.	Individua, con proprio atto, gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica utilità, per quanto concerne l'autorizzazione sismica (art. 7, comma 3, lettera a bis) della l.r. 5/2010 , come introdotta dall'art. 130, comma 1 della presente legge).	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge
Giunta regionale			D.G.R.	Definisce i casi e le modalità in cui il rimborso forfetario nei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione sismica, non debba essere corrisposto o venga corrisposto in misura ridotta (art. 135)	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8

FIRME

<i>L'istruttore</i>	Nicola Falocci
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	Maria Rita Francesconi
<i>Il Dirigente</i>	Maria Trani
<i>Data</i>	Perugia, 21 febbraio 2012